



STUDIO LEGALE PAPOTTI
MASTRO E ASSOCIATI

AVV. FABRIZIO MASTRO

Patrocinante in Cassazione

AVV. COSIMO MAGGIORE

AVV. ALBERTO BAZZANO

AVV. UGO ROSSI

AVV. LUIGI DEL VENTO

AVV. GIORGIO PAPOTTI

DOTT.SSA MARTA GALANZINO

DOTT. ARTURO MARTINI

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI

socio fondatore 1961-2010

DIRITTO PENALE SPORTIVO
(di Giorgio Papotti)

Torino, 25 ottobre 2016

**VIA LIBERA ALL'APPLICAZIONE DEL DASPO
IN RELAZIONE A MANIFESTAZIONI POLITICHE**

(Nota a Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 4 ottobre 2016, n. 41501)

Così come previsto dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989, il **Daspo** (acronimo per "Divieto di accesso alle manifestazioni sportive") può essere emesso dal Questore nei confronti di persone denunciate o condannate per aver commesso uno dei cosiddetti "reati da stadio", *"ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive..."*. La *ratio* della misura preventiva in questione è evidente: impedire ai soggetti violenti di prender parte alle manifestazioni sportive, avendo a cura la più efficace tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza degli altri spettatori e partecipanti, nonché evitando la reiterazione dei comportamenti vietati.

Con la sentenza 4 ottobre 2016, n. 41501, la Corte di Cassazione, nel confermare l'ordinanza di convalida emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, il quale aveva convalidato il provvedimento del Questore di Livorno emesso sulla base della previsione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, nella parte in cui si disponeva l'obbligo di presentazione alla P.S., ha sancito un importante principio di diritto secondo il quale ***" il Daspo può essere emesso non solo in relazione a fatti violenti durante eventi sportivi, ma anche in relazione a manifestazioni politiche"***.

Tale pronuncia non è di poco momento, in quanto nell'acronimo "Daspo" sembrava implicito il solo riferimento alle manifestazioni sportive. Ed in effetti, proprio in base a tale ricostruzione letterale, la difesa del soggetto nei cui confronti era intervenuta la convalida dell'obbligo di presentazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, lamentando la violazione di legge, con riferimento all'applicazione della misura *de qua*, al di fuori dei casi previsti dall'art. 6 l. n. 401 del 1989, non trattandosi di vicenda inerente una manifestazione sportiva, bensì politica.

La Sezione Terza della Cassazione, tuttavia ha ritenuto infondato il ricorso in quanto *"in base all'art. 6 della legge n. 401/1989 le misure previste possono essere alternativamente applicate sia nei casi di cui alla prima parte della disposizione (.. persone denunciate o condannate .. per uno dei reati di cui ..) sia (.. ovvero) nel caso di cui alla seconda parte (.. per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive ..)"*. In altre parole, interpretando in maniera alternativa l'utilizzo del termine "ovvero", nel corpo dell'art. 6.1 summenzionato, la Corte è giunta ad affermare, richiamando anche i successivi interventi legislativi modificativi della legge n. 401 del 1989, che il Daspo possa essere applicato anche a chi *".. risulta aver tenuto.. una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo"* della norma in questione. La Corte, spostando l'attenzione sul pericolo per la sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico, ha ampliato così la possibilità di **disporre il Daspo non solo in relazione a condotte illecite tenute nel corso di manifestazioni sportive, ma anche politiche.**

E' appena il caso di sottolineare come dagli atti sia risultato pacifico il comportamento tenuto dal ricorrente nell'occasione o a causa di una manifestazione di natura politica: egli, aveva provocato lesioni personali e portato con sé un oggetto atto ad offendere senza un giustificato motivo. Successivamente egli era stato denunciato per tali episodi, concretizzando pertanto la previsione di cui all'art. 6 commi 1 e 2 della l. n. 401 del 1989. Per comprendere appieno le ragioni che hanno spinto la Cassazione a compiere questo «salto ermeneutico» - che si immagina non andrà esente da critiche in quanto trattasi di una applicazione estensiva, forse analogica, di una norma in senso sfavorevole nei confronti del destinatario della prescrizione – è necessario leggere attentamente le motivazioni della sentenza. In particolare, la Cassazione evidenzia il fatto che nel corpo della norma venga usata la disgiunzione "**ovvero**" e *"quindi ciò univocamente significa che si tratta di previsioni normative tra loro alternative"*. Accolta o in qualche modo afferrata la ricostruzione alternativa della norma, resta però da comprendere come superare il dato testuale contenuto nella

seconda parte del comma 1 dell'art. 6 L. n. 401/89 che in ogni caso fa riferimento alle manifestazioni sportive. Per oltrepassare anche questo ostacolo letterale, gli Ermellini hanno inteso richiamare quella che nel 2001 – nell'ambito della decretazione d'urgenza – era stata la scelta del legislatore: ovvero espandere la portata dell'art. 6 già richiamato, *“estendendone ex novo l'efficacia a tutte le persone potenzialmente pericolose per l'ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive”*.

E proprio a tale ultimo proposito la Suprema Corte spiega il motivo per il quale il DASPO può riguardare anche manifestazioni di tipo politico, superando la lettera della norma, o meglio dando ad essa una interpretazione secondo la volontà del legislatore: la misura potrà essere applicata non più soltanto a coloro che hanno posto in essere condotte rientranti nelle previsioni normative – e per queste siano stati denunciati o condannati - direttamente in occasione delle manifestazioni sportive, *“ma anche a coloro i quali tale pericolosità hanno evidenziato aliunde, per essere stati denunciati/condannati per determinati reati specificamente indicati ed appunto scelti **quali indici precisi della pericolosità stessa**”*. Come a dire che, in base agli **indici di pericolosità**, un comportamento tenuto da un soggetto nell'ambito di una manifestazione politica, può rappresentare un campanello di allarme per l'ordine e la sicurezza pubblica analogo a quanto accade per le manifestazioni sportive. Semplificando: trattandosi di misure preventive atte ad impedire la reiterazione di comportamenti violenti, quand'anche la denuncia intervenga per reati posti in essere in occasione o a causa di **manifestazioni politiche**, ciò è sufficiente per applicare un Daspo con obbligo di comparizione personale, in quanto il comportamento è indice esso stesso di pericolosità e il dato testuale della norma viene in questo caso superato dall'esigenza superiore di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza.

Ad avviso di chi scrive, due sono gli argomenti -uno favorevole ed uno contrario- che possono spendersi nel commentare la pronuncia in oggetto:

- a) condivisibile è la ricostruzione operata dalla Suprema Corte nell'applicare il Daspo anche alle manifestazioni di tipo politico: alle persone interessate da tale misura di prevenzione sarà pertanto impedito di prendere parte a cortei o manifestazioni di carattere politico, come avviene in ambito sportivo quando viene proibito l'accesso alle manifestazioni sportive ai tifosi violenti. Trattandosi di reati contro l'ordine pubblico, l'applicazione estensiva della misura preventiva in questione trova giustificazione e cittadinanza in virtù dell'importanza degli interessi pubblici in gioco. Per quanto concerne il problema testuale in questi casi al “D.a.spo” potrebbe essere aggiunta una “l” denominandolo “D.as.pol”...;

b) meno condivisibile tuttavia, nel caso di specie è l'applicazione estensiva della misura preventiva in quanto, benché la Cassazione si preoccupi di sottolineare l'assenza di controindicazioni rispetto ai principi di uguaglianza/ragionevolezza, residuano alcuni dubbi in merito. La scelta discrezionale, che come affermato dalla Suprema Corte *“ben può essere fatta dal legislatore, onde rafforzare la tutela pubblica di fenomeni sociali, quali quelli sportivi, di amplissima fruizione da parte della collettività nazionale e per questa ragione evidentemente considerati dal legislatore stesso di preminente interesse pubblico”*, potrebbe non andare esente da censure in quanto si tratterebbe pur sempre di una applicazione di una norma amministrativo-penale in senso estensivo e sfavorevole, rispetto al dato testuale e letterale della norma.

In conclusione, stante la bontà della ricostruzione operata dalla Suprema Corte nell'ampliare la sfera di operatività del Daspo anche alle manifestazioni di tipo politico per la tipologia degli interessi pubblici in gioco, onde evitare eventuali problemi di natura costituzionale, forse sarebbe auspicabile un intervento da parte del Legislatore nel corpo dell'art. 6 L. 401/1989, sì da inserire esplicitamente accanto alla locuzione “manifestazioni sportive”, anche quella “manifestazioni politiche”. O ancora, altra soluzione, che probabilmente creerebbe meno confusione terminologica, potrebbe essere quella di intervenire, istituendo una misura di prevenzione *ad hoc* per quanto concerne le manifestazioni politiche, con un acronimo diverso che non lasci spazio a dubbi.